

ALLEGATO D – MODELLO ACCORDO DI PARTENARIATO

Schema di accordo di Partenariato

Accordo di partenariato

TRA

1) _____ (ragione sociale o denominazione dell'ente)
con sede operativa in _____
C.F./P.IVA _____, nella persona del proprio legale rappresentante

**in qualità di Coordinatore del Partenariato
e, in qualità di Membri del Partenariato:**

2) _____ (ragione sociale o denominazione dell'ente)
con sede operativa in _____
C.F./P.IVA _____, nella persona del proprio legale rappresentante

3) _____ (ragione sociale o denominazione dell'ente)
con sede operativa in _____
C.F./P.IVA _____, nella persona del proprio legale rappresentante

4) _____ (ragione sociale o denominazione dell'ente)
con sede operativa in _____

C.F./P.IVA _____, nella persona del proprio legale rappresentante

5) _____ (ragione sociale o denominazione dell'ente)

con sede operativa in _____

C.F./P.IVA _____, nella persona del proprio legale rappresentante

di seguito anche congiuntamente denominati "le Parti", per la presentazione e la realizzazione del Progetto di R&S denominato _____ a valere sul Bando a cascata SPOKE n. XX – " " Approvato con Decreto nell'ambito del Partenariato Esteso ONFOODS,

Ente finanziatore: progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 – Avviso N. 341 del 15/03/2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca; Dati di progetto: Protocollo dell'istanza PE0000003, decreto di concessione del finanziamento n. 1550 del 11/10/2022, CUP D93C22000890001, "Research and innovation network on food and nutrition Sustainability, Safety and Security – Working ON Foods" (ONFoods).

PREMESSO CHE

1. _____ in qualità di Spoke nell'ambito del progetto ha emanato Bando a cascata SPOKE n. XX – " " Approvato con Decreto nell'ambito del Partenariato Esteso ONFOODS (di seguito per brevità, Call);
2. ai sensi dell'articolo 2.1 (Beneficiari ammissibili e requisiti di ammissibilità) del bando, possono presentare domanda Partenariati formalizzati mediante specifico Accordo di partenariato e composti da **un minimo di tre soggetti e fino a un massimo di sei soggetti, autonomi tra loro.**
3. ai sensi dell'articolo 2.2 ("*Accordo di partenariato*") del bando, l'Accordo di partenariato deve necessariamente contenere:
 - ⌚ l'indicazione del Coordinatore;
 - ⌚ l'indicazione del ruolo e delle responsabilità del Coordinatore e di ciascun Partner nella realizzazione del progetto;
 - ⌚ la chiara definizione degli aspetti relativi alla proprietà, utilizzo e diffusione dei risultati del progetto;
 - ⌚ l'obbligo a non venir meno all'accordo stesso e agli impegni in esso contenuti;
 - ⌚ la responsabilità di ciascun partner per quanto riguarda l'esecuzione del progetto per tutta la durata del contratto d'obbligo sottoscritto.

4. ai sensi dell'articolo 2.1 (Beneficiari ammissibili e requisiti di ammissibilità) del bando, i partenariati devono comportare la collaborazione effettiva tra i Partner per la realizzazione delle attività del Progetto di Ricerca e Innovazione.

**tutto ciò premesso e considerato,
tra le Parti si sottoscrive il seguente**

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Articolo 1 – Oggetto ed impegni delle Parti

1. Con il presente Accordo le Parti intendono formalizzare la propria associazione ai fini della partecipazione al bando e disciplinare gli impegni reciproci.
2. In particolare, le Parti si impegnano a:
- a) leggere, elaborare, validare e approvare il Progetto di R&I;
 - b) realizzare le attività di propria competenza previste all'interno del Progetto di R&I, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti nel presente Accordo di Partenariato e dal bando, così come dettagliate nella domanda di partecipazione;
 - c) assicurare un utilizzo del contributo a fondo perduto coerente con le normative vigenti in tema di agevolazioni pubbliche;
 - d) garantire che il Progetto di R&I non sia stato già presentato e ammesso a finanziamento nell'ambito di altre leggi di agevolazione pubblica alla ricerca ed allo sviluppo, qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE ovvero nell'ambito di altri programmi finanziati dall'Unione Europea;
 - e) assicurare, ciascuno per la parte di propria competenza, la copertura finanziaria delle spese ammissibili non coperte dal contributo a fondo perduto di cui alla presente Call e la sottoscrizione degli impegni finanziari previsti dall'Accordo di Collaborazione.

Articolo 2 - Partner Coordinatore

1. Il Partner Coordinatore è responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo nei confronti dello Spoke.

2. In particolare, il Partner Coordinatore è tenuto a:

- a) compilare la domanda di partecipazione on line e inviarla per conto di tutto il Partenariato;
- b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad essa conseguenti e curare la trasmissione della stessa;
- c) sottoscrivere l'atto d'obbligo;
- d) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun Partner e curarne la trasmissione allo Spoke;
- e) coordinare i flussi informativi verso lo Spoke;
- f) monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto di R&I;
- g) coordinare e gestire l'invio di eventuali istanze da parte dei componenti del partenariato allo Spoke (ad esempio: richiesta di proroga, quesiti o richieste di chiarimento).

Articolo 3 – Ruolo ed impegni dei Partner (Membri)

1. Ciascun Partner (Membro) è responsabile della realizzazione delle attività di Progetto di R&I di propria competenza che saranno dettagliate nella proposta progettuale e secondo i criteri e le modalità indicati nel presente Accordo di Partenariato, nel bando e nella domanda di partecipazione.

2. I partner congiuntamente conferiscono mandato al coordinatore per la sottoscrizione della domanda di finanziamento e dei relativi allegati e per la sottoscrizione dell'atto d'obbligo in caso di ammissione a finanziamento.

3. Ciascun Partner s'impegna a:

- a) predisporre tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti ed a metterla a disposizione del Partner Coordinatore;
- b) impiegare in modo coerente ed efficiente le risorse finanziarie ottenute ai fini dello svolgimento delle attività di propria competenza nell'ambito della realizzazione del Progetto di R&I;
- c) garantire la massima integrazione con gli altri Partner in modo da ottenere la completa realizzazione del Progetto di R&I;

- d) favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al Partner Coordinatore, agevolando in particolare le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione;
- e) ottemperare agli obblighi previsti in capo ai Soggetti beneficiari stabiliti dal bando.

Articolo 4 — Responsabilità

Fermo restando il presente Accordo di Partenariato, le Parti prendono atto che la realizzazione del Progetto di R&I, nonché gli obblighi posti a carico dei Soggetti beneficiari dal bando e dagli atti a questo conseguenti, gravano singolarmente su ciascuno di essi, fatta eccezione per gli obblighi stabiliti esclusivamente a carico del soggetto Coordinatore, dei quali risponde soltanto tale soggetto.

Articolo 5 - Durata

Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido sino alla data di conclusione del Progetto, accertata dal Coordinatore congiuntamente allo Spoke.

Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti e/o con lo Spoke tali da rendere applicabile il presente atto.

Il presente Accordo cesserà di avere effetto nel caso in cui il Progetto non risulti finanziato e non ottenga l'approvazione da parte dello Spoke.

Articolo 6 — Disciplina dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo

1. È definita Proprietà Intellettuale Preesistente quella generata precedentemente all'elaborazione ed avvio del Progetto di Ricerca e Innovazione oggetto del presente accordo.
2. Le Parti concordano che la Proprietà Intellettuale Preesistente rimane di proprietà e in esclusiva disponibilità della Parte che ne è titolare, fermi restando i vincoli di riservatezza a carico delle altre Parti.
3. Le Parti disciplinano il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati derivanti dall'esecuzione dell'attività di ricerca e sviluppo nei termini seguenti:

6.1 Proprietà dei Risultati e relativa tutela legale

Ai sensi del presente accordo per Risultati si intende "qualsiasi invenzione, idea, metodo, informazione ed altri dati concepite, attuate, sviluppate o ridotte in pratica dalle Parti nell'ambito del Progetto, nonché qualsiasi documento, descrizioni tecniche, materiale, formulazioni, formule, processi, specificazioni, disegni, prototipi, campioni, processi di produzione e pratiche di laboratorio".

Per quanto riguarda tutti i risultati totali o parziali del Progetto conseguiti in comune resteranno di esclusiva proprietà della o delle parti che ha/hanno eseguito i lavori e che hanno generato i risultati. Le parti riconoscono che ciascuna di esse sarà titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati da essa generati nell'ambito del progetto.

Le Parti si riservano la facoltà di pervenire ad ulteriori accordi per regolamentare la protezione, l'uso e lo sfruttamento di detti risultati.

6.2.2 Diritti di Accesso

Le Parti concordano con i seguenti principi generali:

- ⌚ Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, i dati, il know-how e altre informazioni di qualsiasi natura, ivi comprese le informazioni relative alla Proprietà Intellettuale Preesistente e ai risultati ottenuti nell'ambito del Progetto ("Informazioni") a cui una delle Parti darà accesso alle altre, dovranno essere considerate da quest'ultima di carattere confidenziale.
- ⌚ Le Informazioni non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
- ⌚ Ciascuna Parte avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere segrete le Informazioni delle altre Parti.
- ⌚ Gli impegni di cui sopra resteranno vincolanti per un periodo di 5 anni successivo alla terminazione del Progetto e non si applicano alle informazioni che ogni Parte possa dimostrare siano già pubbliche.

6.2.3 Accesso ai Risultati per lo svolgimento del Progetto

Le Parti concordano con i seguenti principi generali:

- ⌚ Le Parti considerano di carattere riservato e confidenziale i risultati e tutte le informazioni ad essi direttamente o indirettamente connessi, indipendentemente dal fatto che le stesse siano indicate come confidenziali e indipendentemente dalle modalità e dal supporto attraverso il quale le stesse vengono comunicate, ivi compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i dati, i documenti, le strategie, i piani economico finanziari, i parametri, le formule, gli schemi di processo ad esso relativi.
- ⌚ Ciascuna Parte avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere segrete le Informazioni e i risultati ottenuti delle altre Parti per lo svolgimento del Progetto.
- ⌚ Gli impegni di cui sopra resteranno vincolanti per un periodo di 5 anni successivo alla terminazione del Progetto e non si applicano alle informazioni che ogni Parte possa dimostrare siano già pubbliche.

6.2.4 Accesso ai Risultati per l'utilizzo o lo sfruttamento economico

Le parti concordano i seguenti principi:

- ⌚ Qualora le conoscenze generate dalle attività di ricerca dessero luogo a risultati innovativi suscettibili di protezione e/o sfruttamento economico, le Parti proprietarie si danno obbligo di pervenire a successivi accordi per regolamentare la protezione, l'uso e lo sfruttamento di detti risultati.
- ⌚ L'inerzia o il diniego manifestati da uno dei titolari circa la tutela e lo sfruttamento dei risultati innovativi ottenuti, equivarranno alla rinuncia alla quota di titolarità interessata. I contitolari che intendano procedere alla tutela e allo sfruttamento del risultato diverranno proporzionalmente titolari della quota del rinunciataro.
- ⌚ Qualora i risultati appartengano a più Parti, ogni utilizzo che un titolare intenda farne per scopi differenti da quelli di ricerca e/o didattica richiederà la stipula di un apposito accordo di licenza d'uso commerciale in relazione alla/e quota/e di titolarità delle altre Parti.
- ⌚ Ogni concessione, trasferimento o attribuzione a terzi non titolari di diritti relativi ai risultati generati in comproprietà richiederà il consenso di tutti le Parti titolari

6.3 Riservatezza

Salvi gli obblighi di cui alla Call, ciascuna Parte si impegna a mantenere la massima riservatezza sul contenuto del presente Accordo e, conseguentemente, si impegna a non divulgarlo in alcun modo senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.

6.4 Pubblicazioni

Le pubblicazioni inerenti attività del Progetto di una Parte potranno essere effettuate da quest'ultima purché non contengano Risultati o Informazioni Riservate di altre Parti e purché compatibili con la protezione della proprietà intellettuale e con gli obblighi di confidenzialità sussistenti tra le Parti. In caso contrario dette pubblicazioni dovranno essere autorizzate preventivamente dalle altre Parti. Qualora i risultati appartengano a più Parti, la pubblicazione dovrà avvenire con il consenso di tutte le Parti titolari. L'assenso alla pubblicazione non sarà irragionevolmente negato e la pubblicazione potrà essere rinviata solo con riguardo a strette considerazioni sulla protezione della proprietà intellettuale scaturente dal Progetto.

Firma digitale o elettronica del legale rappresentante o soggetto delegato con procura di legge con potere di firma di ciascun partner

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010 o digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82/2005